



Tribunale di Bologna

Settore penale – Direttori

OGGETTO: Riforma Cartabia - disciplina transitoria in tema di processo penale telematico - artt 87 e 87-bis del decreto legge 31.10.2022 n. 162, convertito con emendamenti dalla legge 199 del 30.12.2022- in particolare, deposito con valore legale di atti documenti e istanze penali mediante invio su casella PEC – abrogazione degli artt. 582 comma 2 e 583 del codice di procedura penale.

Prime disposizioni alle cancellerie

I sottoscritti direttori del settore penale del Tribunale di Bologna, Ufficio Gip/Gup, Uffici Dibattimento e Misure di Prevenzione, Ufficio Riesame, Uffici Impugnazioni e Rientri e Ufficio Post Sentenza, dopo confronto con la dirigenza amministrativa, premesso quanto segue:

- con le modifiche ed integrazioni apportate in sede di conversione del decreto legge 31.10.2022 n 162, le disposizioni transitorie di cui agli artt. 87 e 87 bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (riforma Cartabia), nel testo vigente dal 31.12.2022, garantiscono la continuità della transizione digitale del processo penale riproducendo espressamente la normativa emergenziale già precedentemente vigente in tema di deposito degli atti nel portale del processo penale telematico e di deposito con valore legale di atti via PEC;
 - la disciplina vigente è pertanto del tutto analoga a quella già contenuta nell'art 24 del decreto legge 28.10.2020 nr 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n 176), la cui efficacia sarebbe altrimenti cessata al 31.12.2022;
 - detta normativa transitoria rimarrà in vigore sino a che sarà concretamente operativo - in tutte le fasi - il processo penale telematico, secondo le scansioni temporali indicate dall'art 87 cit. e con l'entrata in vigore dei regolamenti ivi indicati,
- ciò premesso, ritengono urgenti le seguenti prime indicazioni:

- A) tutte le Unità di personale amministrativo - sino a nuove e diverse indicazioni - dovranno continuare a ritenere efficaci e ad applicare le disposizioni all'epoca già impartite dalla Dirigenza con le circolari 2971 del 12.11.2020 e 1216 del 30.04.21 (in tema di deposito con

valore legale di atti via PEC e successivo aggiornamento) e nr 647 del 11.03.2021 (in tema di adempimenti necessari al controllo degli atti di impugnazione depositati con invio su casella PEC), che qui si allegano per comodità, perché perfettamente aderenti anche al testo vigente degli artt. 87 e 87-bis sopra citati. Se ne riepiloga di seguito il contenuto, con alcune integrazioni e precisazioni.

B) In forza dell'art 87-bis del d lgs 150/22, continua ad essere consentito il deposito con valore legale mediante le PEC già indicate nel provvedimento del DGSIA del 2020 di tutti gli atti documenti e istanze penali, comunque denominati, diversi da quelli per cui è già obbligatorio il deposito telematico tramite il Portale Deposito atti penali (elencati dall'art. 87) e sino a che detto deposito telematico non verrà reso possibile.

Il deposito tramite le PEC degli atti penali così individuati è **consentito**, non obbligatorio, e pertanto tutti i suddetti atti possono essere ancora depositati presso le cancellerie in formato analogico.

Diversamente, per il deposito di atti diversi o di comunicazioni di altre Autorità o Enti, Forze dell'Ordine e privati, si conferma l'efficacia dei provvedimenti organizzativi vigenti che disciplinano l'utilizzazione degli indirizzi PEC e PEO già comunicati e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Bologna (solo a titolo di esempio: inoltre telematico di comunicazioni di assenza dei testimoni o comunque provenienti da privati, comunicazioni dell'UEPE).

C) Il comma 6-quinquies dell'art 87 dispone che NON E' consentito e non produce alcun effetto di legge l'invio tramite PEC di uno degli atti elencati dal precedente comma 6-bis per i quali è obbligatorio il deposito alla Procura della Repubblica tramite Portale - memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3CPP, atti di opposizione alla richiesta di archiviazione di cui all'articolo 410 CPP, denunce di cui all'articolo 333 CPP, querele di cui all'articolo 336 CPP e relativa procura speciale, nomina e rinuncia o revoca del difensore in fase di indagini preliminari - o di atti per i quali verrà via via reso obbligatorio il deposito tramite portale (comma 6-ter). Pertanto, se perviene uno di tali atti su una delle caselle certificate di deposito del Tribunale di Bologna, l'addetto deve respingere la PEC al mittente con la dicitura "questo indirizzo pec non è abilitato alla ricezione dell'atto inoltrato, ai sensi del comma 6-quinquies dell'art 87 del decreto legislativo 150/22 ".

D) **Le caselle PEC di deposito atti penali del Tribunale di Bologna sono le seguenti:**

depositoattipenali1.tribunale.bologna@giustiziacert.it, indirizzo già individuato per il Dibattimento, è il solo abilitato per il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze penali relativi a procedimenti pendenti avanti le sezioni dibattimentali, avanti alla Corte di Assise o alla sezione Misure di Prevenzione, come da elenco esemplificativo che segue:

1. nomine difensori e rinuncia al mandato;
2. liste testimoniali;
3. istanze cautelari o autorizzazioni comunque denominate;
4. memorie ex art 121. c.p.p.;
5. istanze di rinvio per legittimo impedimento;
6. procure speciali;
7. richiesta di riti alternativi;
8. reclami ex art. 410 bis CPP avverso provvedimenti di archiviazione;
- 9 perizie e consulenze d'ufficio e istanze di proroga dei termini di deposito;
10. impugnazioni di sentenze dibattimentali e di Corte di Assise (si vedano di seguito le regole ed i controlli da effettuarsi in caso di deposito di impugnazioni);
11. atti di impugnazione previsti dal d lgs 159/2011 (Codice Antimafia- Misure di Prevenzione; di seguito le regole ed i controlli da effettuarsi in caso di deposito di impugnazioni);

depositoattipenali2.tribunale.bologna@giustiziacert.it, indirizzo già individuato per il Tribunale della Libertà e per l'Ufficio Unico Incidenti di Esecuzione, è il solo abilitato per il deposito con valore legale di atti e istanze di competenza degli stessi Uffici, nonché di motivi nuovi e memorie (precisando nell'oggetto della mail se si tratti di Riesame, Appello, Ricorso per Cassazione, Incidente di Esecuzione, ecc)

depositoattipenali3.tribunale.bologna@giustiziacert.it, indirizzo già individuato per l'ufficio del GIP, è il solo abilitato per il deposito con valore legale degli atti e istanze di competenza di detto Ufficio, che di seguito si elencano in via esemplificativa:

1. richieste di revoca o modifica di misura cautelare ex art. 299 c.p.p.o autorizzazioni comunque denominate;
2. richieste di revoca di sequestro;
3. memorie;
4. richiesta di ammissione al rito abbreviato ex art. 438 c.p.p.;
5. richiesta di ammissione al patteggiamento ex art. 444 c.p.p. munita però di consenso del P.M.;
6. richieste di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento;
7. memorie ex art 121 c.p.p.;

- 8, perizie e consulenze d'ufficio e istanze di proroga dei termini di deposito;
9. nomine difensori e rinuncia al mandato;
10. impugnazioni avverso sentenze emesse dal GUP (si vedano di seguito le regole ed i controlli da effettuarsi in caso di deposito di impugnazioni);
11. opposizioni a decreto penale di condanna (per le quali si vedano di seguito le regole ed i controlli da effettuarsi in caso di deposito di impugnazioni).

- E) Come previsto dal comma 2 dell'art 87-bis (e come già previsto dal comma 5 dell'art. 24) il personale di cancelleria - per attestare il deposito degli atti dei difensori - provvederà ad annotare nel registro la data di ricezione dell'atto ed ad inserirlo nel fascicolo telematico; ai fini della continuità del fascicolo cartaceo provvederà, altresì, ad inserire nel fascicolo d'ufficio copia analogica dell'atto ricevuto, con l'attestazione della data di ricezione nella casella PEC e dell'intestazione della casella di posta certificata di provenienza.
- F) Gli atti inviati successivamente all'orario di apertura al pubblico degli Uffici (da ultimo stabilito con provvedimento n. 226 del 23/05/22), si considerano tempestivamente proposti per il mittente se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile, mentre per l'Ufficio ricevente l'eventuale termine si intende decorrente dal primo giorno feriale successivo (si veda l'art. 172 comma 6 *bis* e 6 *ter* del CPP introdotti dal decreto 150/2022).
- G) I commi 3,4 e 5 dell'art. 87-bis disciplinano **il deposito via PEC degli atti di impugnazione, motivi nuovi e memorie e le prescritte verifiche di cancelleria** riproponendo la previgente disciplina del dl 137/2020.
- Il successivo comma 6 estende detta disciplina a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, alle opposizioni a decreto penale di condanna, alle opposizioni ai sensi dell'art. 667, comma 4 CPP e ai reclami giurisdizionali di cui alla legge 26 luglio 1975 n 354 (norma sull'ordinamento penitenziario).
- Le modalità di deposito sono prescritte a pena di inammissibilità dell'atto di impugnazione**, perciò è fondamentale che, **la cancelleria proceda alle prescritte verifiche**, di seguito indicate, **ed alle relative attestazioni in merito ai controlli effettuati prima della trasmissione al giudice dell'impugnazione:**

1) l'addetto deve verificare la correttezza dell'indirizzo PEC di deposito dell'ufficio destinatario:

- se l'atto di impugnazione o di opposizione a decreto penale di condanna arriva su una casella PEC diversa dalle tre caselle di deposito, che sono le sole abilitate al deposito con valore legale, l'addetto respingerà il messaggio di posta, precisando che la casella non è abilitata alla ricezione degli atti processuali a norma dell'art. 87-bis legge 150/22 e comunicando l'indirizzo PEC abilitato dell'Ufficio;
- se l'atto di impugnazione o di opposizione a decreto penale di condanna arriva su una casella certificata di deposito del Tribunale di Bologna diversa da quella dedicata all'ufficio destinatario dell'atto (ad es. un appello di sentenza dibattimentale perviene sulla depositoattipenali2 invece che sulla depositoattipenali1) l'addetto inoltrerà il messaggio alla casella di deposito corretta, mettendo in cc l'avvocato depositante;
- se arriva su una delle caselle certificate di deposito del Tribunale di Bologna una impugnazione od una opposizione a decreto penale di condanna intestata ad un diverso Ufficio Giudiziario (ad es. ricezione sulla depositoattipenali1 di un appello intestato al Tribunale di Modena), l'addetto la respingerà precisando che la casella non è abilitata al deposito per l'Ufficio giudiziario indicato nell'intestazione dell'atto;

2) l'addetto deve verificare che l'indirizzo PEC del mittente risulti dal RegIndE (consultabile on line sul Portale dei Servizi Telematici)

3) l'addetto deve poi verificare l'apposizione di una valida firma digitale, sia sull'atto di impugnazione che su tutti gli allegati, mediante l'utilizzazione del software Aruba Sign;

All'esito dei controlli l'atto di impugnazione e gli eventuali allegati vanno stampati ed uniti alla stampa del messaggio di posta elettronica certificata e l'addetto deve attestare di aver verificato: 1) l'apposizione di una valida firma digitale sull'atto d'impugnazione e sugli eventuali allegati; 2) la correttezza della casella destinataria del messaggio; 3) la presenza della casella pec del mittente su ReGIndE.;

- i commi 7 e 8 dell'art 87-bis dispongono che **l'addetto, se ha rilevato delle irregolarità all'esito delle verifiche, deve immediatamente sottoporre la questione al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato** per l'eventuale declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

H) L'art 98 del D.Lgs 150/22 ha abrogato gli artt. 582 comma 2 e 583 CPP Pertanto, dal 30.12.2022, le parti private e i difensori non possono più presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del

Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano (cosiddette impugnazioni esterne), ovvero a mezzo di telegrammi o con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata. La presentazione dell'atto di impugnazione può avvenire solo ed esclusivamente nella Cancelleria del Tribunale o del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, o in quella del Tribunale del Riesame competente in caso di richiesta di riesame o di appello di misure cautelari personali e reali. Il Registro Modello 24 viene quindi mantenuto per le sole dichiarazioni relative a procedimenti di altre Autorità Giudiziarie diverse dagli atti di impugnazione.

Si comunichi anche al GdP

Bologna, li 17 gennaio 2023

I direttori *Laura Padellera* *Elisa Sinori* *Paola Luchini*
Elisa Seber *Gianna Alberti* *Paola*

Il dirigente
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Eleha Barca

Visto il Presidente Vicario e Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario *Al. M.*

Si comunichi ai Giudici settore penale.
Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale.